

Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia e Diritto
(ai sensi dell'art. 9 comma 6 dello Statuto)
(D.R. n. 66 del 7.3.2016)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento concerne il funzionamento del Dipartimento di Economia e Diritto, attivato con Decreti Rettorali n. 342 del 22.6.2012 e n. 445 del 2.8.2012.

Art. 2 - Finalità

1. Il Dipartimento di Economia e Diritto, si propone di:

- a) promuovere e coordinare i programmi e le attività di ricerca che rientrino nel proprio ambito di studi, anche in prospettiva internazionale;
- b) accrescere la qualità dei processi didattici e formativi, anche incrementando le collaborazioni internazionali;
- c) promuovere, razionalizzare e coordinare le attività didattiche di una o più classi di corsi di studio, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- d) organizzare e gestire, anche in collaborazione con altri dipartimenti: corsi di dottorato di ricerca, corsi di formazione, corsi di perfezionamento, corsi di aggiornamento, corsi di educazione continua e ricorrente, master di primo e secondo livello, corsi di specializzazione, attività d'insegnamento e formazione a distanza.
- e) curare lo svolgimento, mediante contratti o convenzioni, di attività di consulenza e di ricerca che rientrino nei campi di competenza;
- f) organizzare conferenze, seminari e altre iniziative di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- g) integrare la ricerca scientifica con l'attività didattica;
- h) curare, anche attraverso proprie pubblicazioni, la diffusione dei risultati della ricerca e la valorizzazione delle competenze acquisite
- i) interagire e collaborare a livello locale, nazionale e internazionale, per l'innovazione dei processi di ricerca e didattica.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio di Dipartimento e la Commissione paritetica docenti-studenti e il Consiglio di Direzione.

2. La composizione, le competenze e il funzionamento dei suddetti organi sono regolamentati dalle vigenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.

Art. 4 – Funzioni del Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento svolge le funzioni di cui all'art. 28 dello Statuto e all'art. 75 del Regolamento di Organizzazione, nonché ogni altra funzione attribuitagli dalla legge e dai regolamenti di Ateneo.
2. Nomina di delegati ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e per specifici settori di competenza, anche in connessione con l'assetto organizzativo dell'Ateneo e con i delegati di nomina Rettorale
3. Propone al Consiglio l'istituzione di commissioni o comitati composti dal personale docente ovvero tecnico amministrativo del Dipartimento in relazione al perseguimento delle finalità di cui all'art.2.

Art. 5 - Consiglio di Dipartimento

1. La composizione del Consiglio di Dipartimento è determinata dall'art. 76 del Regolamento di Organizzazione, che ne disciplina anche le modalità di nomina delle componenti elettive.
2. Il Consiglio di Dipartimento esercita le funzioni individuate dall'art. 30 dello Statuto nonché le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dai regolamenti dell'Università, salvo quanto disposto al successivo art. 7.
3. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria e straordinaria, secondo le modalità di cui all'art. 77 del Regolamento di Organizzazione.
4. Le riunioni del Consiglio sono valide quando a esse interviene la maggioranza dei suoi componenti, detratti gli assenti giustificati. Esse sono presiedute dal Direttore.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
6. Le richieste di punti all'ordine del giorno da portare in Consiglio di Dipartimento, corredate di tutta la documentazione necessaria, devono essere inviate al responsabile amministrativo o al responsabile della U.O. competente almeno 10 giorni prima della data prevista per la seduta.
7. Le pratiche da presentare in Consiglio di Dipartimento sono predisposte a cura degli uffici almeno 3 giorni prima della data del Consiglio.

Art. 6 – Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi dell'art. 31 dello Statuto e dell'art. 79 del Regolamento di Organizzazione, e dell'art. 26 del Regolamento Didattico di Ateneo per lo svolgimento dei compiti ivi indicati, la commissione paritetica docenti-studenti è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento e da un eguale numero di docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Direttore.
2. La commissione paritetica, si riunisce nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa e comunque almeno due volte l'anno.
3. Il professore ordinario più anziano nel ruolo ne assume la presidenza.
4. Il presidente riferisce in Consiglio di Dipartimento sull'esito delle decisioni prese nell'ambito della commissione.

Art.7 - Consiglio di Direzione

La composizione del Consiglio di Direzione è determinata dall'art. 32, 3° comma dello Statuto e dell'art. 80 del Regolamento Generale di Organizzazione di Ateneo.

Al Consiglio di Direzione sono attribuite oltre alle funzioni di cui all'art.30 dello Statuto le seguenti competenze:

- a) concessione di patrocinio;
- b) contributi per attività seminariali e convegnistiche fino a € 300,00;
- c) autorizzazioni ad acquisti di copie di pubblicazioni o stipula di contratti di edizione;
- d) assegnazione di spazi e attrezzature scientifiche a docenti e personale tecnico-amministrativo;
- e) proposta di attribuzione del titolo di Visiting Professor, Visiting Researcher o Visiting Fellow;
- f) ogni altra funzione attribuita al Consiglio di Dipartimento dal Regolamento di Ateneo, che il Consiglio di Dipartimento demandi esplicitamente a quello di Direzione.

Delle sedute è redatto verbale sottoscritto dal Direttore e dal Responsabile Amministrativo del Dipartimento ed è inviato a tutti i componenti il Consiglio di Dipartimento almeno due giorni prima della seduta successiva.

Al Consiglio di Direzione possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i delegati del Dipartimento.

Art. 8 – Articolazioni interne al Dipartimento

1. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, per specifiche esigenze di carattere scientifico, con deliberazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Tali sezioni sono costituite a norma dell'art. 82 del Regolamento di Organizzazione.

3. I docenti che intendono costituire una sezione, nel rispetto dei requisiti previsti dallo Statuto e dai regolamenti, presentano la proposta al Consiglio di Dipartimento corredata di un piano di programmazione e di coordinamento delle attività finalizzate allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 9 – Centri e laboratori

1. Per l'istituzione di centri e laboratori si applicano le disposizioni di cui all'art. 83 del Regolamento di Organizzazione.

Art. 10 – Utilizzo locali e attrezzature

1. Il Dipartimento mette a disposizione degli studenti e delle associazioni studentesche locali idonei, laddove disponibili, per le iniziative da questi promosse, nei limiti e nei termini dei Regolamenti di Ateneo.

2. Le richieste di locali devono essere presentate con congruo anticipo al Direttore del Dipartimento.

Art. 11 – Proposte di modifica del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte su iniziativa del Direttore del Dipartimento ovvero di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Dipartimento.

2. Le proposte di modifica devono essere approvate dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta.